**Cass. Pen., Sez. III n. 16183 del 9 aprile 2013 - Pres. Teresi - Est. Ramacci - Ric. L. F.**

**Rifiuti –** Cosa comporta l’inosservanza delle condizioni previste per il deposito temporaneo?

*L’osservanza di tutte le condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall’art. 187 del TUA. In difetto di tali condizioni (la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall’interessato) l’attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile o abbandono di rifiuti.*

Deve a tale proposito ricordarsi che l’articolo 183 del D.L.vo 152/06 descrive il deposito temporaneo come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, a determinate condizioni dettagliatamente specificate, tra le quali figura la previsione di limiti quantitativi e temporali entro i quali i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento.

Tali limiti consentono al produttore di scegliere, in alternativa, di contenere il quantitativo dei rifiuti entro un certo volume, superato il quale deve recuperarli o smaltirli, oppure di effettuare tali operazioni, indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti, secondo una precisa cadenza temporale. In ogni caso, pur rispettando il dato quantitativo indicato, il deposito non può avere durata superiore ad un anno.

L’osservanza di tutte le condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo sollevano il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall’art. 187, mentre, in difetto di tali condizioni – la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall’interessato, trattandosi di norma di favore (Sez. III n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. III n. 30647, 15 giugno 2004; Sez. III n. 21587, 17 marzo 2004) – l’attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile o abbandono.

A tale proposito la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tali casi, può configurarsi un deposito preliminare, se il collocamento dei rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento; una messa in riserva in attesa di recupero; un deposito incontrollato od abbandono, quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero; una discarica abusiva, quando l’abbandono è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi (Sez. III n. 15680, 23 aprile 2010, cit.; Sez. III n. 49911, 30 dicembre 2009; Sez. III n. 19883, 11 maggio 2009; Sez. III n. 24718, 23 giugno 2007; Sez. III n. 39544, 30 novembre 2006).

Si è inoltre affermato che la scelta tra le varie opzioni dipende soltanto dagli elementi specifici della fattispecie concreta e comporta una valutazione in fatto da parte del giudice del merito non censurabile in sede di legittimità (cfr. Sez. III n. 39544/2006; Sez. III n. 19883/09, cit.) e che, con riferimento alle ipotesi di reato configurabili, diverse dalla discarica abusiva, la questione relativa alla qualificazione della condotta è puramente teorica, in quanto le sanzioni previste per la gestione dei rifiuti non autorizzata e per il deposito incontrollato sono identiche (Sez. III n. 2033, 18 gennaio 2006).

9. Nella fattispecie, i giudici del merito hanno ritenuto che fosse configurabile una ipotesi di deposito incontrollato e tale valutazione, alla luce di quanto emerge dalla ricostruzione fattuale riportata in sentenza, appare corretta e conforme ai principi dianzi richiamati, atteso che viene dato atto della giacenza di kg 356 di rifiuti al momento del sopralluogo, corrispondente a quella esistente al 12 agosto 2005 e dell’assenza di operazioni di smaltimento a far data dal 27 luglio 2000, senza altri riferimenti che potessero consentire differenti considerazioni.

Tali argomentazioni, che appaiono coerenti ed immuni da manifeste contraddizioni, restano sottratte ad ogni possibilità di censura in questa sede.

10. Anche le censure mosse nel secondo motivo di ricorso non superano la soglia dell’ammissibilità.

Si è detto che, nel caso in esame, si verte in tema di deposito temporaneo effettuato senza il rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge e che tale evenienza, facendo venir meno la possibilità di applicare la disciplina particolare prevista dall’art. 183 lettera m) (ora lettera bb) del D.Lgs. 152/06, richiede che si faccia riferimento alle disposizioni generali sulla gestione dei rifiuti, che esigono il titolo abilitativo per le attività di gestione e vietano l’abbandono.

I giudici del merito, come pure si è detto, hanno ritenuto che la condotta posta in essere dall’imputato fosse qualificabile come deposito incontrollato, sicchè non vi era alcuna necessità di considerare la necessità o meno di un titolo abilitativo, come giustamente rilevato in sentenza.

(Omissis)